

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA

Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa

Ragusa, 4 maggio 2020

PROT. N. 227/2020

Egr. Sig. PRESIDENTE del TRIBUNALE di RAGUSA
Dott. Biagio Insacco

Ill.mo Sig. Presidente,

il COA di Ragusa, letta la bozza del provvedimento da Lei predisposto al fine di rideterminare l'assetto organizzativo del Tribunale di Ragusa in ordine ai criteri di trattazione dei procedimenti nel periodo 12 maggio - 30 giugno (ormai 31 luglio) non può che apprezzare la volontà di rendere concreta l'applicazione del protocollo per la tenuta dei procedimenti civili sottoscritto in data 24.4.2020. È interesse della classe forense e, riteniamo, della magistratura riattivare quanto più pienamente possibile, stante il perdurare della situazione emergenziale, l'esercizio della attività giurisdizionale.

Pertanto, la proposta di riassetto organizzativo da Lei anticipata ci trova certamente favorevoli.

Segnaliamo, tuttavia, nell'ambito dei processi civili, la possibilità di introdurre utili, se pur parziali, modifiche in ordine alla tipologie di cause da poter trattare con le procedure di cui all'art. 83 del D.L. 18/2020, in aderenza a quanto già previsto dal protocollo sopra richiamato.

In prima istanza, si potrebbe insistere nella trattazione, in aggiunta a quanto da Lei previsto, delle prime udienze di comparizione di contenzioso civile e di quelle successive alla concessione dei termini ex art. 183 VI c.p.c. che, nella proposta da Lei predisposta vengono de plano rinviate a dopo il 30.6.2020 (oggi 31.7.2020) e che, invece, con le condizioni previste dal protocollo siglato, potrebbero tenersi con trattazione scritta: l'eventuale ordinanza istruttoria, infatti, potrebbe tranquillamente essere emessa ai sensi del successivo comma 7 dello stesso articolo e, nel caso in cui non ritenga di ammettere alcun mezzo istruttorio richiesto la causa potrebbe agevolmente essere avviata a decisione.

Tuttavia, poiché nel corpo del testo da Lei proposto, egregio Presidente, vi è una dichiarata apertura alla possibilità di anticipare la definizione di controversie che risultino rinviate ad

udienze successive al 30.6.2020, la cui trattazione appaia compatibile con l'udienza telematica a trattazione scritta, il COA di Ragusa ritiene di poter soprassedere sull'ampliamento del ventaglio delle cause da trattare con la modalità scritta, allorché tale rinuncia sia funzionale ad una concreta e sensibile anticipazione di quelle controversie già mature per la decisione, rispondendo alla ben più pressante esigenza di introitare in decisione quante più cause possibili, ottenendo il doppio risultato di snellire i ruoli in vista della piena ripresa della attività di udienza e di emanare provvedimenti decisionali nell'interesse precipuo delle parti in causa. Sarebbe, pertanto, auspicabile che nelle linee guida da Lei predisposte fosse fortemente raccomandato ai signori magistrati la anticipazione delle cause, anche se chiamate successivamente al 31.7.2020, mature per la decisione e già rinviate ai sensi degli articoli 190 e 281 *sexies* del codice di rito.

Con riferimento alle cause di diritto di famiglia, si ritiene, invece, di insistere affinché la S.V. voglia aggiungere alle tipologie di udienze da trattarsi in modalità scritta anche in questo periodo di transizione, le udienze di comparizione coniugi avanti il Presidente per le cause di separazione consensuale e avanti al Collegio o al G.I. in caso di divorzio congiunto, o comunque in tutti quei casi in cui si tratti di ricorsi congiunti in materia di diritto di famiglia. Se è pur vero che in questi casi si possa escludere la sussistenza di ragioni di urgenza, o perché esiste già un accordo tra le parti o perché vi sono già dei provvedimenti che regolano i rapporti tra le parti, tuttavia queste cause potrebbero agevolmente essere trattate, essendo di facile e pronta soluzione, facendo riferimento tanto al protocollo già siglato, quanto alle linee guida emanate in data 20.4.2020 dal C.N.F, nelle quali si prevede la possibilità di trattare con modalità scritta le predette cause, anche in assenza delle parti, purché venga tempestivamente depositata una dichiarazione sottoscritta delle parti nella quale le stesse dichiarino di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione alla udienza, di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica, di avervi aderito liberamente e coscientemente, di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate in ricorso. A seguito di detta espressa manifestazione di coscienza e volontà potrà essere emessa l'omologa o la sentenza. Medesima procedura potrebbe proporsi per altre domande congiunte in materia di famiglia, come peraltro previsto nelle linee guida del C.N.F.

In relazione alle procedure esecutive mobiliari che potranno trattarsi con modalità scritta, sarebbe opportuno, sig. Presidente, specificare diversamente la tipologia di udienze da trattarsi, secondo quanto da Lei previsto al punto 10.3. Ad avviso del COA di Ragusa, infatti, dovrebbero essere trattati principalmente i procedimenti fissati per la distribuzione o assegnazione del ricavato o per la assegnazione delle somme nei P.P.T. e solo ove vi sia spazio

per altri giudizi, assumere a trattazione i procedimenti (anche di opposizione) che presentino, per i motivi più disparati, profili di urgenza, e quindi, ed in ultimo, quelli di più antica iscrizione a ruolo. La volontà, univoca e per nulla celata della classe forense, è infatti quella di rendere il più produttivo possibile l'impegno dei magistrati in questa fase: non vi è utilità, infatti, a trattare una udienza di una causa vetusta se la stessa comunque dovesse risolversi in un ulteriore rinvio ad altra data; più proficuo sarà, invece, procedere, al di là della data di iscrizione a ruolo, a trattare controversie che nella udienza a trattazione scritta verranno definite, sgravando il carico dei ruoli.

Quanto all'attività davanti ai G.d.P. sarebbe opportuno disporre la trattazione delle udienze con modalità simili a quanto già previsto nelle linee guida per le udienze da tenersi nei locali del tribunale, ovvero trattazione di numero limitato di cause (10/12 cause per udienza), con preferenza per le udienze di precisazione conclusioni e discussione orale, chiamate ad orario differente, in modo da evitare assembramenti dentro e fuori le aule di udienza e garantire il necessario distanziamento.

Quanto al settore penale, le cui modalità di trattazione sono evidentemente diverse rispetto alle udienze civili, non potendosi replicare alcuni degli strumenti che permettono la trattazione scritta in questo secondo ambito, appare opportuno sottoporre all'attenzione della Ecc.ma S.V. alcune considerazioni ed alcuni convincimenti che sono posti a fondamento delle valutazioni esposte in prosieguo, considerato che una ripresa dell'attività giudiziaria può concretizzarsi in soluzioni compatibili con l'ineludibile contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con la tutela della salute dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività stessa.

Si ritiene che nessuno dei due interessi in gioco, intesi quale volontà di svolgere l'attività giudiziaria e quale tutela della salute, possa prevalere sull'altro, imponendo un necessario bilanciamento degli stessi; l'attività giudiziaria costituisce servizio pubblico essenziale per eccellenza e come tale non può essere in alcun modo interrotto.

Qualora si concretizzasse un rinvio generalizzato dei procedimenti non sospesi si realizzerebbe uno scenario difficilmente compatibile con i principi e con le esigenze della nostra società, soprattutto in questo periodo storico caratterizzato da una crescente incertezza, a fronte della quale gli operatori del diritto possono contrapporre delle solide realtà.

Si puntualizza che, fermo restando la legittima e prioritaria tutela del personale di cancelleria, indispensabile per la ripresa progressiva dell'attività giudiziaria è il superamento progressivo del massivo collocamento in *smart working* del personale amministrativo.

Su queste premesse, l'individuazione di quali procedimenti trattare dovrebbe essere

effettuata non solo alla luce dei criteri di priorità sanciti nel processo penale dall'art. 132 bis att. c.p.p., ma anche tenendo conto della *ratio* ispiratrice dell'art. 83, comma 6, D.L. 18/2020: il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dovrebbe, quindi, privilegiarsi lo svolgimento di tutte quelle attività che non si pongano in contrasto con i limiti, i divieti e le norme precauzionali funzionali al contenimento dell'epidemia.

Alla luce delle sopra esposte premesse, il Consiglio reputa opportuno proporre le seguenti linee guida:

- decretare, in conformità alla prassi in vigore, l'ammissibilità delle istanze di autorizzazione e sostituzione/modifica delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 299 c.p.p., inoltrate a mezzo pec;

- riversare nell'emittendo provvedimento il contenuto della nota avente prot. n. 984/18 del 20.04.2020, a firma del dott. A. Reale, consentendo il deposito a mezzo pec delle istanze di liquidazione in materia di gratuito patrocinio;

- confermare l'attuale protocollo d'intesa con riferimento alle modalità di svolgimento delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo;

- disciplinare, anche mediante richieste di appuntamento via PEC, l'ingresso in Tribunale degli avvocati, in modo da consentire loro gli adempimenti indifferibili di cancelleria che ne richiedono la necessaria presenza fisica, quali a titolo esemplificativo le consultazioni dei fascicoli, indispensabili per potere partecipare in modo efficace alle udienze;

- prevedere, se del caso, la possibilità di celebrare le udienze anche nei pomeriggi o comunque escludere qualsivoglia limite orario preventivo di durata delle medesime;

- per evitare in modo assoluto assembramenti, oltre a celebrare i procedimenti a porte chiuse, prevedere uno scaglionamento orario accurato della celebrazione dei processi (secondo le indicazioni di seguito proposte), disponendo che i soggetti interessati alle singole udienze attendano il loro turno nell'atrio del Palazzo di Giustizia rispettando il c.d. distacco sociale.

Quanto al settore penale dibattimentale, il Consiglio, nel condividere le indicazioni di cui ai punti 2, 3, 5 e 6 della nota del 29.04.2020, chiede altresì:

- con riferimento all'indicazione del punto 1), che la trattazione venga estesa a tutte le c.d. prime udienze già fissate nelle singole giornate di udienza, atteso che la trattazione solo di quelle relative ad imputati sottoposti a misura cautelare rischia di rendere poco prolifiche soprattutto le udienze del monocratico, atteso l'esiguo numero di procedimenti con misure cautelari celebrati in tale sede;

- con riferimento all'indicazione di cui al punto 4), che la trattazione riguardi tutti i procedimenti di esecuzione;

- che venga ampliato ad almeno 20 il numero massimo di processi da trattare in ogni singola udienza, con rinvio delle eventuali c.d. prime udienze e dei procedimenti di esecuzione la cui decisione non incide con immediatezza sulla libertà dell'interessato in eccedenza a tale numero, individuati secondo un criterio dettato dalla risalenza del procedimento, o da altro criterio ritenuto idoneo dall'Ufficio;

- che tra le c.d. prime udienze da trattare si dia prevalenza ai procedimenti per i quali i difensori avanzeranno, a mezzo PEC, entro tre giorni dalla celebrazione, la richiesta di definirlo mediante rito alternativo;

Quanto al settore GIP/GUP, Il Consiglio, preliminarmente, segnala l'assoluta inadeguatezza delle due aule stabilmente destinate ad accogliere le udienze del settore GIP/GUP, in considerazione delle caratteristiche strutturali delle medesime e del relativo corridoio, non essendo né le prime, né il secondo, idonei al rispetto di qualsivoglia distanza minima, e conseguentemente chiede di prevedere la trattazione di tali udienze in altre aule, se il carico delle udienze civili lo permette, ovvero di valutare l'opportunità di iniziare l'udienza GIP/GUP nell'aula G, piano - 2, a partire dalle ore 11, in considerazione del fatto che il rinvio delle udienze istruttorie dibattimentali comporterà una riduzione della durata delle medesime.

Quanto alle indicazioni contenute nella nota del 29.04.2020, il Consiglio, nel condividere l'esigenza di trattazione di tutti i procedimenti a carico di imputati detenuti o sottoposti a misure di sicurezza, chiede altresì:

- che venga individuato in almeno 15 il numero di procedimenti da trattare;

- che vengano trattate udienze preliminari, senza attività istruttoria già disposta, e giudizi abbreviati, già ammessi o da ammettere, con il rinvio delle udienze ove è, eventualmente, prevista l'acquisizione di prove orali, ai sensi dell'art. 422 c.p.p.;

- che vengano trattati incidenti probatori nei soli casi in cui il differimento potrebbe nuocere alla stessa possibilità di acquisire la prova, secondo le previsioni dell'art. 392, co. 1, lett. A, B, E, F e G, c.p.p. o nei casi di cui all'art. 391, co. 1-bis c.p.p., con il rinvio degli incidenti probatori nelle ulteriori ipotesi di legge, dovendosi in particolare segnalare che l'espletamento dell'esame di periti e consulenti in incidenti probatori ai sensi dell'art. 391, co. 2, c.p.p. (perizia che, se disposta in dibattimento, potrebbe determinare una sospensione superiore a 60 giorni) richiede la contestuale presenza in aula di un numero, sovente, elevato di soggetti;

- che vengano trattati tutti i procedimenti di esecuzione;

- che vengano trattate le udienze di opposizione alle richieste di archiviazione (nell'ipotesi in cui nella singola udienza non venga raggiunto il numero massimo di procedimenti da trattare e secondo un criterio dettato dalla risalenza del procedimento).

Ove per singola udienza sia raggiunto il numero massimo di udienze da trattare (come

sopra individuato) per individuare i procedimenti da trattare, si chiede di dare priorità alla trattazione dei procedimenti a carico di imputati detenuti, dei procedimenti di esecuzione la cui decisione incide con immediatezza sulla libertà dell'interessato, dei procedimenti afferenti a reati, ricompresi nella nozione di c.d. "codice rosso", e dei procedimenti in relazione ai quali i difensori avanzeranno, a mezzo PEC, entro tre giorni dalla celebrazione, la richiesta di definirlo mediante rito alternativo.

Il Consiglio chiede, infine e con riferimento ad entrambi i settori, che ogni singolo Giudice, sulla scorta delle prescrizioni formulate dal Presidente del Tribunale, almeno due giorni prima dell'udienza, depositi nella propria cancelleria un prospetto, da comunicare prontamente alla segreteria dell'Ordine gli Avvocati, con l'elenco delle udienze che saranno rinviate e di quelle che saranno trattate, con specifica indicazione dell'ordine di chiamata e relative fasce orarie per ogni processo da trattare, opportunamente predisposte secondo la prevedibile durata e complessità dei procedimenti. Tanto al fine di consentire ad ogni avvocato l'organizzazione del proprio lavoro ed al fine di valutare l'opportunità di ricorrere a sostituti processuali nelle udienze destinate ad essere rinviate.

Conseguentemente si chiede che l'accesso in tribunale per attività di udienza sia consentito a partire da trenta minuti prima dell'udienza, previa comunicazione del suindicato elenco anche al personale addetto alla sicurezza posto all'ingresso del Tribunale.

Si chiede, altresì, che sia espressamente prevista la possibilità per l'Avvocato di consultare il fascicolo processuale, anche immediatamente prima dell'udienza, al fine di ridurre gli accessi in cancelleria per tali finalità nei giorni antecedenti l'udienza medesima.

Si chiede, in ogni ipotesi, di sensibilizzare tutti i soggetti processuali (Giudice e Parti) al rigoroso rispetto degli orari di inizio dell'udienza.

Da ultimo, il Consiglio, nell'apprezzare il lavoro svolto, nell'attuale fase di emergenza, da tutte le cancellerie nell'ambito delle procedure di Patrocinio a spese dello Stato (dalla fase dell'ammissione e sino alla richiesta di emissione delle fatture), sollecita la prosecuzione di tali adempimenti con eguale efficienza anche nel periodo oggetto delle emanande linee guida.

Si conferma, quindi, la disponibilità dello scrivente COA ad un costante e proficuo confronto con la S.V. al fine di verificare se le modalità organizzative che verranno attuate siano rispondenti all'interesse di tutte le parti coinvolte anche in relazione alla evoluzione dello stato emergenziale.

Con Osservanza.

La Presidente del COA di Ragusa

Avv. Emanuela Tumino
